



UNIONE INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Corso Dante, 51 - 12100 CUNEO - Cod. Fisc.: 80002570044 - Tel. 0171455455 - Fax 0171697544
Indirizzo Internet: www.uicuneo.it - E-mail: uic@uicuneo.it

prot. SA/Be

Cuneo, 2 marzo 2006

Egr.
Prof. Paolo TOGNI
Capo di Gabinetto del
Ministero dell'Ambiente
Via Cristoforo Colombo 44

- R O M A -

La ABET LAMINATI S.p.A. produce laminati decorativi ad alta pressione in due stabilimenti siti nel Comune di BRA (CN).

Tale attività origina alcuni sfridi di lavorazione, quali fogli di scarto di laminato e di carte impregnate e soprattutto polverino, generato dalle linee di taglio e finitura del laminato stesso.

Dato l'elevato potere calorifico del materiale (circa 4.300 kcal/kg), sin dal 1969 la Società ha riutilizzato il polverino come combustibile in apposite caldaie, poste immediatamente a valle dei serbatoi di polmonazione in cui il polverino stesso perviene, per trasporto pneumatico, direttamente dalle linee di taglio e finitura.

Il vapore prodotto da tali caldaie è immesso in un collettore insieme a quello proveniente da altri generatori di stabilimento, che bruciano metano, ed è quindi utilizzato dalle apparecchiature (impregnatrici, presse, ecc.) che consentono la produzione del laminato.

Il recupero energetico dei residui consente quindi di risparmiare corrispondenti quantitativi di gas naturale (esattamente 0,5 m³ per ogni kg di rifiuto bruciato) per far fronte al fabbisogno energetico degli stabilimenti.

Il recupero è per di più integrale, perché il costo del trattamento termico dei rifiuti, in termini sia di consumi energetici, sia di altri costi di esercizio, è trascurabile rispetto al valore dell'energia recuperata e destinata alla produzione di laminati.

A tale vantaggio economico si aggiunge poi, ovviamente, il risparmio dei costi che uno smaltimento alternativo dei rifiuti in discarica comporterebbe. Senza contare il fatto che quest'ultima allocazione risulta oggi sempre più problematica, oltre che contraria agli orientamenti del D.Lgs. 22/97.

In virtù delle precedenti considerazioni, la combustione di tali rifiuti (speciali non pericolosi) ai fini della produzione di energia è stata oggetto di costante autorizzazione nel corso del tempo, da parte prima della Regione Piemonte e poi (per delega di quest'ultima) della Provincia di Cuneo, la quale, fino a tempi recentissimi, ha qualificato l'operazione come "recupero" (categorie R1 ed R13 secondo l'All. C del D.Lgs. 22/97).



Aderente alla Confederazione Generale dell'Industria Italiana



All'ultima richiesta di rinnovo, presentata dall'ABET LAMINATI col solito riferimento alle categorie R1 e R13 suddette, la Provincia di Cuneo ha inopinatamente risposto concedendo il rinnovo stesso, ma classificando le operazioni come di "smaltimento" (categorie D10 e D15 secondo l'All. B del D.Lgs. 22/97) anziché di "recupero" come in passato.

L'origine della variazione è stata l'acquisizione, nell'ambito dell'ultima conferenza dei servizi tenuta il 19/12/05, di un parere del Comune di Bra nel quale si sostiene che: *"... a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 133/05, gli impianti per i quali si chiede il rinnovo dell'esercizio rientrano nella categoria dell'incenerimento (smaltimento) e non in quella del coincenerimento (ossia del recupero), come sostenuto dalla ABET.*

Tali impianti, infatti, senza ombra di dubbio sono da considerarsi destinati al trattamento termico del rifiuto e non alla produzione di energia o materia. A nulla rileva il fatto che dal trattamento termico derivi un recupero di calore, perché lo stesso legislatore impone che dall'esercizio degli impianti di incenerimento venga operato il recupero di calore o di energia."

Da questa diversa classificazione il Comune fa discendere una serie di effetti, quali la necessità del pagamento da parte della Società di un contributo a favore di Provincia e Comune e l'avvio di procedura di verifica, ai fini della V.I.A., ai sensi della L.R. 40/98.

La Provincia ha recepito acriticamente, senza alcuna motivazione e argomentazione, la tesi del Comune, a nostro avviso del tutto errata, e ha qualificato illegittimamente l'attività come "smaltimento" e non più "recupero", e come "incenerimento" piuttosto che "coincenerimento".

Inoltre sono state poste alcune gravi limitazioni alle capacità di trattamento degli impianti, rispetto a quelle autorizzate in passato, che non trovano alcun fondamento nelle norme in materia e verosimilmente si basano sull'erronea ri-qualificazione peggiorativa di cui si è detto.

La tesi di Comune e Provincia è a ns. avviso errata ed illegittima per le seguenti considerazioni.

Il D.Lgs. 133/05 non ha per nulla modificato i concetti preesistenti di smaltimento e recupero ed i criteri distintivi che ne stanno alla base.

Le definizioni di incenerimento e coincenerimento contenute nel Decreto costituiscono semplicemente logico sviluppo e specificazione rispettivamente delle nozioni di smaltimento e di recupero, il che viene espresso dall'art. 2, c.1, lett. d) ed e) tramite un chiaro ed inequivocabile criterio: l'incenerimento consiste nel "trattamento termico dei rifiuti ai fini dello smaltimento", mentre, per il coincenerimento, "la funzione principale consiste nella produzione di energia o di materiali".

La differenza fra incenerimento e coincenerimento risiede nella finalità o funzione prevalente dell'attività, che nel primo caso è quella della sola eliminazione fisica del rifiuto, nel secondo è la produzione di energia (o di materiali) tramite un processo in cui il rifiuto è usato come combustibile "normale o accessorio".





Il coincenerimento è di per sé compatibile col fatto che, com'è del tutto naturale, contemporaneamente i rifiuti vengano eliminati, tanto che la stessa definizione normativa tollera che, nel coincenerimento, i rifiuti "siano sottoposti a trattamento termico ai fini dello smaltimento", purché naturalmente la funzione prevalente rimanga quella di produrre energia (o materiali).

Il criterio è lo stesso che già distingueva precedentemente il recupero dallo smaltimento.

Come ricordato infatti dalla Corte di Giustizia Europea (Sez. V, sentenza 13.2.2003 in causa C-228/00): *"... la caratteristica essenziale di un'operazione di recupero di rifiuti consiste nel fatto che il suo obiettivo principale è che i rifiuti possano svolgere una funzione utile, sostituendosi all'uso di altri materiali che avrebbero dovuto essere utilizzati per svolgere tale funzione, il che consente di preservare le risorse naturali. La combustione di rifiuti costituisce dunque un'operazione di recupero quando il suo obiettivo principale è che i rifiuti possano svolgere una funzione utile, come mezzo per produrre energia, sostituendosi all'uso di una fonte di energia primaria che avrebbe dovuto essere usata per svolgere tale funzione."*

Pare evidente l'applicabilità dei concetti sopra citati al caso dell'ABET LAMINATI.

L'art. 2, c.1, lett. e) del D.Lgs. 133/05 precisa che: *"Se il coincenerimento avviene in modo che la funzione principale dell'impianto non consista nella produzione di energia o di materiali, bensì nel trattamento termico ai fini dello smaltimento dei rifiuti, l'impianto è considerato un impianto di incenerimento ai sensi della lettera d)".*

La Provincia riporta testualmente la frase precedente nelle premesse del proprio Atto autorizzatorio, al fine di giustificare la classificazione adottata, ma non cita alcun atto istruttorio o motivazione specifica per spiegare in concreto come le modalità di gestione adottate dall'ABET LAMINATI possano ricondursi ad un incenerimento (e quindi a uno smaltimento) piuttosto che a un coincenerimento (e quindi ad un recupero).

In conclusione la scrivente Unione Industriale della Provincia di Cuneo intende conoscere il parere di Codesto Spettabile Ministero non solo in merito alla vicenda sopra riportata, ma in particolare nel collocare la corretta classificazione di tali attività di gestione dei rifiuti (recupero o smaltimento) nel contesto nazionale.

Rimanendo in attesa di un Vostro riscontro cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti.

IL DIRETTORE
(Carlo Ramondetti)

